# Comune di Gabiano

PROVINCIA DI AL

## ORDINANZA N. 8 DEL 05/06/2020
## DEL 05/06/2020 PROT.N° 1505/2020

**OGGETTO:**

**DIVIETO DI INSTALLAZIONE E DIFFUSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI NUOVI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E/O MODIFICA DI QUELLI ESISTENTI CON TECNOLOGIA 5G**

## IL SINDACO

**PREMESSO CHE** il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato in data 12 luglio 1999 la Raccomandazione n. 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 30 GHz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possano derivare dall'esposizione a campi elettromagnetici, come si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni e analisi periodiche degli impatti sulla salute anche in funzione dell'evoluzione tecnologica, chiedendo agli Stati membri di considerare anche i rischi nel decidere strategie e promuovendo la più ampia diffusione dell'informazione alla popolazione su effetti e provvedimenti di prevenzione adottati-
-CHE la protezione dalle esposizioni è regolamentata dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 che si pone l'obiettivo di tutelare la salute, promuovere sia la ricerca scientifica sugli effetti sulla salute sia l'innovazione tecnologica per minimizzare intensità ed effetti;
- CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 sono stati fissati limiti di esposizione e valori di attenzione, applicando l'insieme completo delle restrizioni stabilite dalla Raccomandazione 1999/519/CE con una riduzione dei valori limite e di attenzione per tenere conto, almeno a livello macroscopico, anche degli effetti a lungo termine non presi in considerazione nella Raccomandazione;
- CHE la Direttiva Europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013, recepita in Italia con D. Lgs. n. 159 dell'1 agosto 2016 con la modifica D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con lo scopo di assicurare salute e sicurezza individuale di ciascun lavoratore e definire una piattaforma minima di protezione per i lavoratori nell'Unione Europea;

**RICHIAMATO** il Principio di Precauzione adottato dall'Unione Europea nel 2005 secondo il quale "*Quando le attività umane possono portare a un danno moralmente inaccettabile che è scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale danno*";

**VISTI**
- la Legge 36/2001 con la quale si chiede al Ministero della Salute di promuovere un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e cancerogenesi sperimentale e di concerto con il Ministero dell'Ambiente e MIUR di svolgere campagne di informazione e di educazione ambientale, alle Regioni di concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche e che incarica i Comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento scientifico e territoriale degli impianti allo scopo di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici;
- il parere tecnico-previsionale rilasciato da Arpa Sicilia prot. n. 96206 del 24 aprile 2020 e ai sensi delle competenze di controllo assegnate al Comune dalla L. 36/01) sui livelli di campo elettromagnetico attesi in seguito alla riconfigurazione e all'introduzione delle tecnologie 5G e 4G_B38 (TDD-LTE) in una S.R.B. (Stazione Radio Base) per telefonia mobile esistente;

- la nota prot. 97373 del 27 aprile 2020 del Presidente dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura con la quale si evidenzia che la "nuova tecnologia delle radiofrequenze del 5G" sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivante da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne;

**CONSIDERATO CHE** il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694- 790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5.27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);
- CHE il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette "onde millimetriche", che comportano due applicazioni principali:
maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;
- CHE le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;
- CHE il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il "5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche" ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte conosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;
- CHE il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n. 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;
- CHE riscontrati gli "effetti nocivi sulla salute umana", il 15 gennaio 2019 il Tar del Lazio ha quindi condannato i Ministeri di Salute, Ambiente e Pubblica Istruzione a promuovere una adeguata campagna informativa "avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile",

- ***CHE pertanto prima di consentire l'installazione degli impianti 5G, dovrebbe essere valutato*** **il rischio attribuibile a tale intervento**, eseguendo anche un monitoraggio sanitario su un campione di popolazione residente e non residente per individuare l'insorgenza di possibili effetti collaterali;
- Che nonostante la sperimentazione 5G sia stata già avviata, non esistono studi che, preliminarmente alla fase di sperimentazione, abbiano doverosamente fornito una valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivante da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi su quelle esistenti;
- Che spetta al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale in ossequio all'art.32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del D.L.vo n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibili, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;
- CHE con nota prot. 17440 del 24 aprile 2020 l'Arpa Sicilia, pronunciandosi sulla richiesta *avanzata da Wind Tre S.p.a., acquisita al prot. n. 16678 del 17/04/2020, relativa alla relazione di conformità dei livelli attesi di campo elettromagnetico a seguito della riconfigurazione di una stazione radio base (SRB) e inserimento delle tecnologie 4G_B38 2600 MHz e 5G 3600MHz (sistemi trasmissivi complessivi: GSM 900 MHz, UMTS 900/2100 MHz, LTE1800/2100/2600 MHz, 5G 3600 MHz e 4G_B38 (TDD-LTE) 2600 MHz), "visto che al momento la normativa sulla tecnologia trasmissiva m-MIMO tipicamente utilizzata dal 5G,sia tecnica che legislativa, è in itinere ed è opportuna una valutazione continua in attesa della normativa di merito*" ha rilasciato un parere "subordinato, a seguito delle simulazioni svolte da questa Agenzia, alla verifica post attivazione da parte di Arpa Sicilia dei valori di campo elettrico prodotti nell'edificio ubicato a circa 15 m di distanza e a Nord dell'impianto e sue pertinenze esterne" chiarendo ulteriormente:

"*Tenendo in debito conto le premesse del presente parere, la sperimentazione risulta mirata alla verifica periodica dei livelli di campo elettromagnetico generati dalla nuova tecnologia con opportuni report forniti dall'operatore di rete, a cadenza mensile o, se tecnicamente non realizzabile, con cadenza massima trimestrale, tramite i valori di potenza massima, e media giornaliera, forniti al bocchettone d'antenna del sistema in parola. Il presente parere sperimentale non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni*";
-CHE il parere rilasciato da ARPA Sicilia conferma la mancanza di un adeguato studio preliminare e di una sperimentazione che sia stata condotta per un tempo sufficiente ad acquisire i valori di campo elettromagnetico generati dalla nuova tecnologia;

-**RICHIAMATA** la recente pronuncia del TAR Campania, Sezione Napoli n. 967 del 24 aprile 2020, con la quale pronunciandosi sulla istanza cautelare per la sospensione dell'efficacia del silenzio assenso formatosi sulla richiesta di di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03 s.m.i.) prot. n. 18461/2019 del
14/05/2019 presentata da ILIAD ITALIA S.P.A. e GALATA S.P.A. al Comune di Quarto per la installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A., ha accolto la domanda cautelare sospendendo l'efficacia del provvedimento autorizzatorio e disponendo l'inibizione dell'effettuazione di ulteriori lavori e dell'eventuale attivazione dei soli nuovi impianti (qualora le necessarie opere risultino completate);

**RICORDATO**
- che in data 1 agosto 2019 questo Comune inoltrava ad "ARPA – Dipartimento Piemonte sud Est richiesta di informazioni sugli effetti sulla salute derivanti dall'introduzione sul territorio comunale della tecnologia 5G (prot. n. 2393 – 2019 );
- che ARPA Piemonte (prot. ARPA 69093 dell'8.98.2019 ) in risposta comunicava che " *una valutazione dell'impatto di questa nuova tecnologia potrà essere effettuata solo a seguito di una conoscenza dettagliata delle caratteristiche tecniche delle emissioni degli impianti e della loro distribuzione sul territorio ";*

**PRESO ATTO CHE** i gestori di telefonia mobile stanno provvedendo alla richiesta di rilascio di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile e/o modifica di quelli esistenti (art. 87 bis del D.lgs. 259/2003) con tecnologia 5 G.

**CONSTATATO CHE** Wind 3 s.p.a ha depositato al protocollo del Comune di Casale n. 022368 del 4.5.2020 istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs 259 ai fini dell'installazione di un nuovo impianto di telefonia cellulare a titolarità Wind 3 S.p.A nel territorio del Comune di Gabiano in frazione Zoalengo (foglio 5 mappale 554).

**PRESO ATTO CHE** il nuovo impianto di telefonia cellulare prevede una struttura dell'altezza di mt. 28 sul quale verranno posizionate le antenne Wind Tre S.p.A;

Tutto ciò premesso,

- Visti gli artt. 32 e 118 Cost.;
- Visto l'art. 1,comma 1, L. n. 241/1990;
- Visto l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112
- Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;
- Visto l'art. 174, comma 2, T.U.E.;
- Visto l'art. 3-ter D.Lgs. n. 152/2006;
- Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000;

## O R D I N A

**DI VIETARE a chiunque, in applicazione del principio di precauzione sancito e riconosciuto dall'Unione Europea la sperimentazione o l'installazione, anche attraverso la riconfigurazione, di impianti con tecnologia delle radiofrequenze 5G sul territorio del Comune di Gabiano, in attesa dell'emanazione di linee guida aggiornate da parte degli organismi nazionali e regionali di tutela della salute e dell'ambiente e, della nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall'International Agency for Research on Cancer**

**AVVISA**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Che gli obblighi, i divieti e le limitazioni della presente Ordinanza saranno resi di pubblica conoscenza mediante pubblicazione della presente nell'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Gabiano.

**DISPONE**

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa per doverosa conoscenza e per quanto di competenza a:

* Presidente della Repubblica protocollo.centrale@pec.quirinale.it
* Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni a: agcom@cert.agcom.it
* Presidente del Consiglio dei Ministri presidente@pec.governo.it
* Ministro della Salute a : seggen@postacert.sanita.it
* Ministro dello Sviluppo Economico a : segreteria.capogabinetto@mise.gov.it
* Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a : segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
* Ministero dell'Ambiente a: segreteria.**ministro@pec**.minambiente.it.
* Prefettura di Alessandria a: prefettura.prefal@pec.interno.it
* Regione Piemonte a: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
* Gestori di impianti di telefonia presenti sul territorio comunale a: telecomitalia@pec.telecomitalia.it ; AD.NordOvest@pec.windtre.it
* ASL-AL a : aslal@pec.aslal.it
* ARPA di Alessandria a : dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it
* SUAP della Citta' di Casale Monferrato a: sportellounico@pec.comune.casale-monferrato.al.it

IL SINDACO
Priora Dr. Domenico

COMUNE DI GABIANO Prov. di Alessandria

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del delegato del SEGRETARIO COMUNALE si certifica che la presente determinazione, è stata pubblicata al n° 116 dell'Albo Pretorio on line del Comune di Gabiano per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/06/2020 al 05/07/2020

Gabiano, li 05/06/2020

Il delegato dal Segretario Comunale
geom Claudio Buratore

COMUNE DI GABIANO Prov. di Alessandria